

La presente richiesta potrà essere inviata tramite posta od e-mail  
([protocollo@pec.omceoroma.it](mailto:protocollo@pec.omceoroma.it) o [rmomceo@tin.it](mailto:rmomceo@tin.it)) o fax (n. 06/44.23.46.65)

**Spett.le Ordine Provinciale di Roma  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri**  
c.a. Ufficio Contributi  
Via Giovanni Battista De Rossi, 9  
00161 ROMA

**Oggetto: richiesta esenzione tassa 2010.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_  
iscrizione Albo Medici n. \_\_\_\_\_ e/o Albo Odontoiatri n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_  
cellulare \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di ottenere *l'esonero dal pagamento della tassa annuale di iscrizione all'Ordine per l'anno 2010*, come deliberato dall'Assemblea straordinaria del 18 Maggio 2008, per i seguenti **motivi\***

\_\_\_\_\_

comprovati dalla documentazione allegata ( \_\_\_\_\_ ).

Inoltre, comunica sotto la propria responsabilità che, per l'anno 2009, il reddito dichiarato è pari ad  
€ \_\_\_\_\_

Autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle Leggi 675/96, 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. I dati acquisiti saranno utilizzati per ottemperare alle attribuzioni ed alle finalità istituzionali dell'Ordine e nel caso di effettiva necessità.

Roma, \_\_\_\_/\_\_\_\_/2010

In Fede

*\*(Regolamento in materia)... "Per l'accesso al Fondo, il cui ammontare sarà stabilito in sede di Bilancio di previsione a partire dal 2009, come deliberato dall'Assemblea straordinaria del 18 Maggio 2008 è necessaria apposita istanza dell'iscritto o dei superstiti dello stesso, se deceduto nell'anno di riferimento della tassa dovuta. Nella domanda dovranno essere **indicati chiaramente ed autocertificati i motivi che rendono impossibile il pagamento della tassa di iscrizione. Nel caso di difficoltà economiche derivanti da grave malattia od invalidità temporanea, dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Del pari dovrà essere dichiarato l'importo presunto o certo, (es. pensione, retribuzione, ecc), del reddito lordo complessivo dell'anno in corso che dovrà essere inferiore ad € 30.000. Qualora non esistano i presupposti per l'eventuale verifica di quanto dichiarato dal richiedente (irreperibilità, residenza temporanea all'estero, ecc.), non si riterrà possibile procedere alla richiesta di attribuzione del beneficio. L'esenzione dal versamento della tassa potrà, al massimo, essere concesso per due anni consecutivi e non potrà essere presa in esame una nuova istanza, anche se con motivazioni diverse, prima che siano trascorsi almeno tre anni, con regolare pagamento della tassa, dalla precedente concessione. Il Provvedimento di accesso al beneficio sarà adottato dal Presidente, su proposta motivata della Direzione che esporrà l'esistenza dei requisiti di cui al presente regolamento.**"*